



**Allegato d) del Regolamento**

## **ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE DI BOLZANO**

### **CODICE ETICO DEL MEDIATORE (CONCILIATORE)**

(Approvato con delibera n.12 del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bolzano in data 27.04.2011, integrato con le modifiche del D.M. n.145 del 06.07.2011 e del decreto legge n. 69 del 21.06.2013, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98, approvate dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bolzano in data 28.04.2014, aggiornato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati in data 09.11.2015, 26.06.2017, 20.11.2017 e 01.12.2020)

#### **AMBITO DI APPLICAZIONE**

Chi svolge attività di mediatore (conciliatore) nell'Ambito dell'ODMF di Bolzano, istituito dall'Ordine degli Avvocati di Bolzano è tenuto all'osservanza delle seguenti norme di comportamento, oltre all'osservanza delle norme del Codice Deontologico Forense e del Codice Europeo di condotta del Mediatore. L'osservanza di queste norme è estesa anche ai mediatori non più iscritti all'Albo degli Avvocati di Bolzano. L'inosservanza è sanzionata con la cancellazione dall'elenco dei mediatori dell'ODMF

#### **DOVERE DI RISERVATEZZA**

La mediatrice / il mediatore deve garantire la massima riservatezza su ogni aspetto inerente la mediazione, le dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento di mediazione, inclusa la stessa esistenza della mediazione, salvo quanto disposto dalla legge o da motivi di ordine pubblico. Qualsiasi informazione confidata alla mediatrice / al mediatore da una delle parti non potrà essere rivelata alle altre parti e/o a terzi senza il consenso della parte stessa.

#### **DOVERE DI COMPETENZA E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE**

La mediatrice / il mediatore deve garantire un'adeguata formazione in tecniche di composizione dei conflitti, preparazione che deve essere costantemente mantenuta ed aggiornata; la frequentazione di specifici corsi di aggiornamento e dei tirocini, previsti dalla legge, deve essere comunicata alla Segreteria. La mediatrice / il mediatore deve rifiutare la nomina nel caso in cui ritenga di non avere l'adeguata esperienza o la necessaria qualificazione tecnica per la trattazione del caso.

#### **ATTIVITÀ PRELIMINARI ALL'ASSUNZIONE DELL'INCARICO**

La mediatrice / il mediatore deve comunicare all'Organismo e alle parti qualsiasi circostanza che possa inficiare la propria indipendenza, imparzialità e neutralità o che possa anche solo ingenerare nelle parti la sensazione di parzialità o mancanza di neutralità e sottoscrivere, per ciascun affare per il quale è designato, una dichiarazione di imparzialità secondo le formule previste dal regolamento di procedura applicabile, nonché gli ulteriori impegni previsti dal regolamento medesimo.

La mediatrice / il mediatore deve preliminarmente assicurarsi che le parti abbiano compreso ed espressamente accettato:

- a. la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione;
- b. il ruolo della mediatrice / del mediatore e delle parti;
- c. gli obblighi di riservatezza a carico della mediatrice / del mediatore e delle parti nonché degli eventuali terzi che potranno intervenire nel procedimento;
- d. un accordo scritto relativo al procedimento stesso.



## MODALITÀ DI ESECUZIONE DELL'INCARICO

La mediatrice / il mediatore deve svolgere il proprio ruolo con la dovuta diligenza, indipendentemente dalle circostanze, dal valore e dalla tipologia della controversia nonché dalle condizioni soggettive delle parti nel rispetto dei seguenti principi che hanno valenza esemplificativa e non esaustiva:

- La mediatrice / il mediatore deve sempre agire, in maniera completamente imparziale nei confronti delle parti e rimanere neutrale rispetto alla lite.
- La mediatrice / il mediatore ha il dovere di rifiutare la designazione e di interrompere l'espletamento delle proprie funzioni, in seguito all'incapacità a mantenere un atteggiamento imparziale e/o neutrale.
- La mediatrice / il mediatore, se lo ritiene opportuno e con il consenso delle parti, può sentire le parti separatamente, assicurando comunque che tutte le parti abbiano adeguate opportunità di essere coinvolte nel procedimento.
- La mediatrice / il mediatore non deve esercitare alcuna pressione sulle parti.
- La mediatrice / il mediatore deve condurre la procedura in maniera adeguata, tenendo presente le circostanze del caso, eventuali disparità di potere nonché i principi di legge ed ogni desiderio che le parti abbiano espresso nonché la necessità di una pronta soluzione della controversia.
- La mediatrice / il mediatore deve formulare le proposte di conciliazione nel rispetto del limite dell'ordine pubblico e delle norme imperative.

Le parti sono libere di concordare con la mediatrice / il mediatore il modo in cui la mediazione deve essere condotta.

## CONCLUSIONE DELL'ATTIVITÀ DI MEDIAZIONE

La mediatrice / il mediatore, se lo ritiene opportuno, deve informare le parti e può terminare la mediazione, ad esempio se:

- a) è stato raggiunto un accordo che la mediatrice / il mediatore ritiene essere ineseguibile, la cui causa possa essere illecita, o costituisca il mezzo per eludere l'applicazione di una norma imperativa, e ciò in considerazione delle circostanze del caso e della competenza della mediatrice / del mediatore di fare un tale accertamento oppure,
- b) ella / egli ritiene che sia improbabile che la continuazione della mediazione porti ad un accordo.

Le parti sono libere di recedere dalla mediazione in ogni momento senza dover fornire alcuna giustificazione.

## ATTIVITÀ SUCCESSIVA AL RAGGIUNGIMENTO DELL'ACCORDO

La mediatrice / il mediatore deve adottare tutte le misure idonee per assicurare che l'accordo sia raggiunto tramite il consenso informato e consapevole delle parti, e che tutte le parti comprendano compiutamente i termini dell'accordo.

La mediatrice / il mediatore rende note alle parti le modalità per rendere esecutivo l'accordo; e le informa che, se tutte le parti aderenti alla mediazione siano assistite da un avvocato e l'accordo sia stato sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati, esso costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, l'esecuzione per consegna o rilascio, l'esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale. Informa inoltre le parti che gli avvocati attestano e certificano la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico. In tutti gli altri casi, l'accordo allegato al verbale è omologato, su istanza di parte, con decreto del Presidente del Tribunale, previo accertamento della regolarità formale e del rispetto delle norme imperative e dell'ordine pubblico.

La mediatrice / il mediatore, redige il verbale al quale è allegato l'accordo che formalizza e/o attui il risultato della mediazione.

Se con l'accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall'art. 2643 del codice civile, per procedere alla trascrizione dello stesso la sottoscrizione del processo verbale deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.



Alla mediatrice / al mediatore ed ai suoi ausiliari è fatto divieto di assumere diritti o obblighi connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, ad eccezione di quelli strettamente inerenti alla prestazione dell'opera o del servizio.

Nel caso in cui la mediazione, per qualsiasi ragione, non si concluda con successo, alla mediatrice / al mediatore è preclusa – qualora ne abbiano le caratteristiche professionali – l'assunzione di ogni incarico a favore di una o dell'altra parte. E' altresì preclusa l'assunzione della qualifica di testimone nell'eventuale procedimento, qualsiasi sia la natura, tendente alla risoluzione della vertenza oggetto della mediazione.

### **RETRIBUZIONE E SPESE DELLA MEDIATRICE / DEL MEDIATORE**

La mediatrice / il mediatore è retribuito in base alla tariffa deliberata dai Ministeri della Giustizia e di Sviluppo Economico, di volta in volta in vigore (attualmente D.M. 18. ottobre 2010, N. 180), detratta la quota di spettanza dell'Organismo a norma dell'art. 16 dello statuto dello stesso.

È fatto divieto alla mediatrice / mediatore di percepire compensi direttamente dalle parti.

In caso di interruzione del procedimento prima della sua conclusione ed a prescindere dal motivo dell'interruzione stessa, alla mediatrice /al mediatore spetta il solo compenso per l'attività fino a quel momento svolta.